

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO_

Servizio Entrate, Finanza e Credito

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento Tel. 0461495522 - Fax 0461495409 e-mail: serv.entrate@provincia.tn.it

Trento, - 7 FEB. 2012

Prot. n. 5016/73981/12/5.5

OGGETTO: Circolare n. 1/2012. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2011

Spett.le

Associazione Albergatori della Provincia di Trento Via Degasperi, 77 38123 TRENTO

Spett.le

Gruppo Giovani Albergatori Via Degasperi, 77 38123 TRENTO

Spett.le

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento Via Brennero, 182 38121 TRENTO

Spett.le

Associazione Contadini Trentini Via Bergamo, 26 38023 CLES (TN)

Spett.le

Associazione Industriali Via Degasperi, 77 38123 TRENTO

Spett.le

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio Via Solteri, 78 38121 TRENTO

Spett.le

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Via Calepina, 13 38122 TRENTO

Spett.le

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori Via Maccani, 189 38121 TRENTO

Spett.le

Confesercenti Via Maccani, 207 38121 TRENTO

Spett.le

Federazione provinciale Scuole Materne Via Degasperi, 34/1 38123 TRENTO

Spett.le

Federazione Trentina delle Cooperative Via Segantini, 10 38122 TRENTO

Spett.le

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto Vicolo Galasso, 19 38122 TRENTO

Spett.le

Ordine dei Consulenti del Lavoro Via Mazzini, 14 38122 TRENTO

Spett.le

Unione Agricoltori Via Guardini, 73 38121 TRENTO

Spett.le

Unione Contadini Via Giusti, 40 38122 TRENTO

Spett.le

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino) Via Solteri, 78 38121 TRENTO

Spett.le

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi) Via Gorizia, 79 38122 TRENTO

e, p.c.: Spett.le

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Trento Via Brennero, 133 **38121 TRENTO**

e, p.c.: Spett.le

Guardia di Finanza

Comando Regionale Trentino Alto-Adige

Via Vannetti, 15 38122 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2011 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

- 1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007
- 1.2 Aliquote IRAP anno 2008
- 1.3 Aliquote IRAP anno 2009
- 1.4 Aliquote IRAP anno 2010

2. ALIQUOTE IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2011

- 3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI
- 3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria
- 3.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che versano contributi per la Cassa integrazione guadagni
- 3.3 Nuove iniziative produttive
- 3.4 Soggetti di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c) dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997
- 3.5 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi
- 3.6 ONLUS
- 3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona
- 4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2011, si riportano di seguito le tabelle relative alle aliquote IRAP applicabili nel territorio provinciale negli anni pregressi.

1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007

Categorie di contribuenti	imp	nno osta 8/99	Anno imposta 2000	Anno imposta 2001	Anno imposta 2002	Anni imposta 2003 2004	Anni imposta 2005 2006	Anno imposta 2007
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%		1,9%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%		5,4%	5%	4,75%	4,25%	4,25%	4,25%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni) Pers.dip: 9,6% Altro pers. 6,6%	(oltre 40 e fino a 150 milioni) Pers.dip.: 3,8%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2		5%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Produzione nei comuni inclusi nelle aree phasing out	4,25%							4,25%
Nuove imprese Agenzie di viaggio e turismo		5% 5%					3,25% 4,25%	3,25% 4,25%
Alberghi e ristoranti Onlus	4,25% 4,25%					4,25% 3,25%	4,25% esenti	4,25% esenti
Tutti gli altri soggetti		5%					4,25%	

1.2 Aliquote IRAP anno 2008

ALIQUOTE IRAP ANNO IMPOSTA 2008				
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2008		
Soggetti virtuosi	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007 (per i criteri e le modalità di attuazione si veda la delibera G.P. n. 1466 del 6 giugno 2008)	2,98%*		
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	0,90%		
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	1,40%		
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%		
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	2,98%*		
Nuove imprese	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	2,98%*		
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	Esenti		
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	Esenti		
Tutti gli altri soggetti	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	3,44%*		

^{*} Le aliquote contrassegnate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, L. n. 244/2007

1.3 Aliquote IRAP anno 2009

ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2009				
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2009		
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che non siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	2,98%		
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 15, comma 1, LP 23/07	3,44%		
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 18, comma 3, LP 16/08	0,90%		
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%		
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 18, comma 3, LP 16/08	2,98%		
Nuove imprese	Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 27, comma 3, LP 20/05	2,98%		
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	Esenti		
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art 15 comma 9 LP 23/07	Esenti		

1.4 Aliquote IRAP anno 2010

ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2010				
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2010		
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che non siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (1)	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	2,98%		
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Art. 15, comma 1, LP 23/07	3,44%		
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, comma 2, LP 2/09	0,90%		
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%		
Nuove imprese (2)	Art. 27, comma 3, LP 20/05 Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 3. comma 3 bis, LP 2/09	2,98%		
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/05	Esenti		
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	Esenti		

⁽¹⁾ L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 e per quello successivo.

⁽²⁾ L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi. Pertanto, l'agevolazione spetta sia per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2010, che per quelle a suo tempo intraprese negli anni 2008 e 2009.

2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2011

ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA	\ 2011	
Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2011
Nuove imprese (1)	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3. co.3 bis, LP 2/09	2,98%
Riduzione generalizzata dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97 con esclusione dei soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	3,44%
Ulteriore riduzione dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co.1, del D.Lgs. n. 446/97 per i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni, con esclusione di quelli indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	2,98%
Riduzione generalizzata dello 0,46% per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (2)	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	3,74%
Riduzione dello 0,92% dell'aliquota per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono delle agevolazioni spettanti alle nuove imprese e/o ai soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni (2)	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3, co.3 bis, LP 2/09 Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	3,28%
Banche e altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97	4,65%
Imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97	5,90%
ONLUS	Art. 12, co.3, LP 1/05	Esenti
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, co.2, LP 2/09	0,90%
Amministrazioni ed enti pubblici (metodo retributivo)	Art. 16, co.2, D.Lgs. 446/97	8,5%
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, co.9, LP 23/07	Esenti

⁽¹⁾ L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi ai soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive sul territorio provinciale negli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione di quelli indicati agli artt. 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione) e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97 (soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

⁽²⁾ Come disposto alla lettera a), comma 1-bis, art. 16 del D.Lgs. n. 446/97, per i soggetti quivi indicati l'aliquota base nazionale alla quale applicare le agevolazioni provinciali è pari al 4,20%

3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011

La Provincia ha previsto negli anni la variazione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi¹. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2011.

3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria

Riduzione di 0,46 punti percentuali (aliquota 3,44%) per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

L'articolo 15, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, ha previsto che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di 0,46 punti percentuali". Pertanto, i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria (a livello nazionale il 3,90%) di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, con esclusione di banche, altri enti e società finanziari e delle imprese di assicurazioni, applicheranno per il periodo d'imposta 2011 l'aliquota del 3,44%.²

Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è A2.

3.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che versano contributi per la Cassa integrazione guadagni

Ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 e che versano contributi per la Cassa integrazione guadagni (aliquota 2,98%).

In base all'art. 27, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, l'aliquota ordinaria fissata al 3,44% a seguito della riduzione generalizzata di cui al punto 3.1, è ulteriormente diminuita di 0,46 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni. Conseguentemente l'aliquota applicabile per l'anno 2011 sarà del **2,98%**. Restano esclusi da tale beneficio banche, altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazioni (soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

¹ La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20, 29 dicembre 2006, n. 11, 21 dicembre 2007, n. 23, 12 settembre 2008, n. 16 e 28 marzo 2009, n. 2, 27 dicembre 2010, n. 27.

² La precedente agevolazione prevista ai commi 1 e 3 della L.P. 28 marzo 2009, n. 2, spettante solo se nel periodo d'imposta il contribuente non fosse incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, spettava per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 e per quello successivo, e non è stata prorogata.

Visto il contenuto generale della disposizione, sono agevolabili i soggetti tenuti al versamento di contributi per tutte le tipologie di cassa integrazione.

Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è A3.

3.3 Nuove iniziative produttive (aliquota 2,98%)

Per le **nuove iniziative produttive** intraprese sul territorio provinciale nel 2011 da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 45 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,³ l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **2,98 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.⁴

Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **A1**.



Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione d'aliquota per l'anno d'imposta 2011 anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2009 e nel 2010. Tale aliquota, infatti, si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.⁵

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

3.4 Soggetti di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c) dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997

Disposizioni del legislatore nazionale

L'articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, le seguenti tre nuove aliquote:

- 1) aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 2) aliquota del 4, 65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);

³ I soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 45 sono quelli operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi; quelli indicati agli artt. 6 e 7 sono banche ed altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione.

⁴ La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 3, comma 3 bis, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

⁵ La riduzione dell'aliquota è stata a suo tempo prevista dall'articolo 18, comma 4, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2009 e dall'art. 3 comma 3-bis della L.P. 28 marzo 2009, n.2 per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2010 e 2011.

3) aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Applicazione di tali nuove aliquote nel territorio provinciale

A) Esercizio 2010/2011 non in corso al 6 luglio 2011



Si ricorda che le predette aliquote, per espressa previsione del legislatore nazionale, sono riferibili ai soggetti di cui sopra a decorrere dall'esercizio in corso al 6 luglio 2011. Quindi, nell'eventuale ipotesi di esercizio a cavallo 2010/2011 che terminasse prima del 6 luglio 2011, non essendo applicabili le aliquote di cui al comma 1-bis dell'articolo 16, i predetti soggetti applicheranno rispettivamente:

- l'aliquota ordinaria del 3,90 per cento, i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/97, in quanto l'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 23/2007 li esclude espressamente dalla riduzione generalizzata di 0,46 punti percentuali;
- l'aliquota del 3,44 per cento a seguito della riduzione generalizzata, i soggetti di cui all'articolo 5 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 23/2007, ovvero, nell'ipotesi di versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni e/o di nuove attività produttive, l'aliquota del 2,98 per cento.

B) Esercizio in corso al 6 luglio 2011

Nel caso di esercizio 2011 coincidente con l'anno solare, ovvero di esercizio a cavallo 2010/2011 in corso al 6 luglio 2011, è stato posto il problema dell'applicazione delle agevolazioni provinciali disposte prima di tale data alle nuove aliquote (4,20%, 4,65% e 5,90%) previste dal legislatore nazionale. A tale proposito è intervenuta una nota interpretativa del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale (prot. 15178/2011 del 6 settembre 2011) secondo cui, in assenza di un espresso intervento legislativo delle regioni e province autonome che rimoduli le predette nuove aliquote, le variazioni d'aliquota adottate in passato da regioni e province autonome possono essere applicate in automatico sulle nuove aliquote.

Visto che la Provincia autonoma di Trento non ha previsto, con riferimento all'esercizio 2011, alcuna variazione di tali nuove aliquote, occorre quindi, in conformità alla linea interpretativa del ministero, applicare le agevolazioni provinciali eventualmente disposte per i soggetti di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c) dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97 direttamente sulle nuove aliquote.

Pertanto, nel territorio provinciale, ai soggetti di cui al comma 1-bis del predetto articolo 16 si applicheranno per l'esercizio in corso al 6 luglio 2011 le seguenti aliquote:

 soggetti di cui all'articolo 5 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (aliquote del 3,74% o del 3,28%).

Per tali soggetti era prevista sia la riduzione generalizzata d'aliquota dello 0,46 per cento (art. 15, co.1, L.P. 23/07), sia l'ulteriore riduzione dello 0,46 per cento per i versamenti di contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (art. 27, co.3, LP 27/10),

sia l'agevolazione per le nuove imprese (art. 18, co.4, LP 16/08 e art. 3, co.3bis, LP 2/09).

Pertanto, tali soggetti applicheranno:

- **l'aliquota del 3,74 per cento** (riduzione generalizzata dello 0,46 per cento applicata all'aliquota nazionale del 4,20 per cento). Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **IC**.
- ovvero l'aliquota del 3,28 per cento <u>se tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni e/o se trattasi di nuove imprese</u> (ulteriore riduzione dello 0,46 per cento, con agevolazione complessiva dello 0,92 per cento applicata all'aliquota nazionale del 4,20 per cento). Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **IC1**.

2) soggetti di cui all'articolo 6 - banche ed altri enti e società finanziari – (aliquota del 4,65%);

Tali soggetti erano espressamente esclusi dalle agevolazioni provinciali (sia dalla riduzione generalizzata, che da quella per i versamenti di contributi per la CIG, che da quella per le nuove imprese). Pertanto applicheranno l'aliquota nazionale del **4,65 per cento.** Il codice da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **BA**.

3) soggetti di cui all'articolo 7 - imprese di assicurazione - (aliquota del 5,90%).

Anche tali soggetti erano espressamente esclusi dalle agevolazioni provinciali (sia dalla riduzione generalizzata, che da quella per i versamenti di contributi per la CIG, che da quella per le nuove imprese). Pertanto applicheranno l'aliquota nazionale del **5,90 per cento.** Il codice da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **AS**.

3.5 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi (aliquota 0,90%)

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2011** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale⁶. Tale aliquota risulta quindi pari allo **0,90 per cento**.

Il codice dell'agevolazione da indicare nel Modello di dichiarazione IRAP 2012 è **A4**.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 15 dicembre 2010, n. 357, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

⁶ La riduzione di un punto percentuale è prevista dall'articolo 3, comma 2, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2, rispetto all'aliquota stabilita dal legislatore nazionale che è pari all'1,90 per cento, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, l'articolo 3, comma 2 della L.P. 2/2009 ha prorogato l'aliquota dello 0,90 per cento per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi fino al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011 (anno successivo a quello fissato dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale).

dell'articolo 3, comma 2, della L.P. 2/2009 (norma provinciale che ha previsto la predetta agevolazione), respingendo il ricorso presentato dallo Stato.

3.6 ONLUS (esenzione)

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono **esentate**⁷ dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**)⁸.

3.7 Aziende pubbliche di servizi alla persona (esenzione)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008 sono **esentate**⁹ dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (**ASP**) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)¹⁰.

4. Altri chiarimenti e informazioni

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: http://www.trentinoriscossionispa.it, seguendo il percorso "Tributi e oneri – Provinciali - Irap".

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE - dott.ssa Paola Piasente -

EM

⁷ L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

⁸ Individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

⁹ L'esenzione è prevista dall'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

¹⁰ L'esenzione è stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".